



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 24/05/2024 alle ore 09:30 in composizione monocratica:  
**DELL'ATTI VITTORIO**, Giudice monocratico

in data 24/05/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 644/2024 depositato il 08/02/2024

**proposto da**

**Difeso da**

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

**ed elettivamente domiciliato presso** s.noro@pec.dottcomm.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020/3T/004748/000/001/001 REGISTRO 2020

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso con mediazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta fissa di registro e irrogazione della sanzione n. 2020/3T/004748/000/001/001, riferito all'anno d'imposta 2020, notificato il 13.10.2023 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – UT Gorgonzola.

Con il citato avviso di liquidazione, l'Ufficio ha contestato al ricorrente l'omesso versamento dell'imposta fissa di registro dovuta con riferimento alla presenza di una clausola penale all'interno di un contratto di locazione immobiliare (assoggettato a cedolare secca) stipulato, in data 19.12.2020, tra lo stesso ricorrente (locatore) e (conduttore).

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti principali motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DPR 131/86 per inesistenza di un atto da registrare, posto che la clausola penale non può essere considerata una disposizione autonoma oggetto di tassazione;
- 2) illegittimità della tassazione essendo il contratto sottoposto a cedolare secca e quindi esente dall'imposta di registro.

Inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Ufficio a rimborsare quanto già pagato, con vittoria di spese da liquidarsi secondo i criteri del D.M. n. 140/2012, con l'aggravante della lite temeraria e con distrazione in favore del difensore.

Controdeduzioni dell'Ufficio

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Legale si è costituita in giudizio con atto di controdeduzioni chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, nonché la compensazione delle spese di giudizio, evidenziando di aver formulato tempestivamente la relativa richiesta, uniformandosi alle recenti sentenze, in materia (1-2 febbraio 2024), confermate di altre precedenti sentenze, anch'esse molto recenti (2023).

Inoltre, precisa, come affermato dalla Suprema Corte, che devono ritenersi sussistenti "giusti motivi per la compensazione delle spese, stante - a fronte di una giurisprudenza di merito schierata su contrastanti soluzioni - la mancanza di un orientamento di legittimità in materia" (Cass. 3014/2024).

Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio in data 24.05.2024, come da dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Come da documentazione in atti, l'Agenzia delle Entrate resistente con la propria costituzione in giudizio ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di

giudizio, avendo tempestivamente adottato la decisione di richiedere l'estinzione del giudizio medesimo, uniformandosi a quanto affermato in merito dalla Suprema Corte (la clausola penale non può essere assoggettata ad imposta di registro in modo distinto da quello applicabile alla disposizione più onerosa contenuta nel contratto cui si accede) con sentenze molto recenti.

Stante ciò, osserva la Corte, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.

Circa le spese, la Corte osserva che, in date precedenti all'emissione dell'avviso di liquidazione impugnato (notificato il 13.10.2023), la Suprema Corte aveva già affermato il principio di diritto secondo il quale la clausola penale inserita all'interno di un contratto debba ritenersi per intrinseca natura connessa al contratto stesso e, quindi, non soggetta ad autonoma tassazione ai fini dell'imposta di registro, in ossequio al disposto del c. 1 dell'art. 21 D.P.R. n. 131/1986 (Cass.: n. 23518/2014, n. 21713/2020, n. 22476/2022, n. 7154/2021). La pronuncia in commento, peraltro, trova conferma nella giurisprudenza di questa C.G.T. di I grado di Milano (n. 583/2022, n. 2886/2022, n.103/2023), nonché in diverse sentenze della C.G.T. di II grado della Lombardia (n. 894/2019, n. 1498/2020).

Ne consegue la condanna dell'Ufficio impositore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 130,00, di cui € 30,00 per CUT, oltre accessori come per legge, posto che lo stesso Ufficio, essendo a conoscenza della giurisprudenza di legittimità e di merito citata, avrebbe dovuto evitare l'emissione dell'atto impugnato.

#### **P.Q.M.**

La Corte, sul ricorso R.G.R. n. 644/2024, così ha deciso: "La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Ufficio impositore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 130,00, di cui € 30,00 per CUT, oltre accessori come per legge".

Così deciso in Milano, il 24.05.2024

Il Giudice

Vittorio Dell'Atti